



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Prot. N. 11416/E.2/5

Cagliari, 25. OTT. 1993

Risposta al foglio N.

id Allegati N.

Oggetto: Legge Regionale 14/09/1993, n.43 - Provvidenze a favore dei nefropatici.

Ai Sigg.ri Sindaci dei
Comuni della Sardegna

L O R O S E D I

All'Associazione Sarda
Emodializzati e Trapiantati
(ASET)

Via Rockefeller, 30

C A G L I A R I

A tutti i Centri Dialisi
della Sardegna

L O R O S E D I

Il B.U.R.A.S. n. 36 del 23 Settembre 1993 ha pubblicato la L.R. 14/09/1993, n. 43, concernente le modifiche alla L.R. 08/05/1985, n.11 "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici".

Su tale legge, che è entrata in vigore lo scorso 8 ottobre, si danno con la presente alcune indicazioni applicative, fatta salva la possibilità di ulteriori chiarimenti, se necessari.

Le presenti note riguardano le parti della legge 11/83, che risultano modificate.

Il provvedimento in oggetto, oltre ad alcune disposizioni riguardanti la materia dei trapianti, di interesse delle strutture sanitarie, ne contiene altre che aumentano le misure di intervento economico a favore dei portatori di patologie renali soggetti a dialisi, disposizioni che, per poter entrare in vigore, presuppongono un'accurata ricognizione delle risorse necessarie, come di seguito, con maggiore precisione, si esporrà.

Le nuove misure d'intervento, relativamente ai sussidi e rimborsi, si sostanziano nel modo seguente:



Regione Autonoma della Sardegna

1) ASSEGNO MENSILE

- a) lire 500.000 ai nefropatici privi di reddito;
- b) lire 400.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 12.000.000;
- c) lire 300.000 ai nefropatici compresi nelle fasce superiori ed il cui reddito non può superare:
 - c1) lire 35.000.000 per i nuclei familiari fino a due persone;
 - c2) lire 40.000.000 per i nuclei familiari fino a quattro persone;
 - c3) lire 50.000.000 per i nuclei familiari fino a sei persone;
 - c4) lire 60.000.000 per i nuclei familiari composti da più di sei persone.

2) RIMBORSI SPESE

Ai nefropatici residenti nello stesso comune in cui ha sede il servizio di dialisi, spetta un assegno di rimborso mensile di lire 150.000, mentre per coloro che per i trattamenti dialitici si recano in località diverse da quelle di residenza sono previsti i seguenti importi:

- lire 20.000 per ogni giorno di dialisi a coloro che si recano in presidi della Sardegna, distanti non meno di 15 chilometri dal comune o frazione di residenza;
- lire 30.000 per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano in centri distanti dal loro comune o frazione dai 30 ai 90 chilometri;
- lire 40.000 quando la distanza di cui sopra superi i 90 chilometri;
- lire 80.000 per ogni giorno di dialisi nel caso in cui quest'ultima sia effettuata in presidi fuori dalla Sardegna.
- lire 50.000 per ogni giorno trascorso nel luogo in cui si trova il centro di tipizzazione o trapianto in Sardegna;
- lire 80.000 per ogni giorno trascorso, per analogo motivo, fuori dalla Sardegna.

Nei giorni in cui si effettuano i prescritti controlli, sussiste il contestuale diritto alle spese di viaggio e di soggiorno nelle rispettive previste misure.



Regione Autonoma della Sardegna

3) CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE

Tali contributi che escludono, a norma dell'articolo 3 della nuova legge, il diritto ad usufruire di quelli al punto 2) della presente nota, sono così rideterminati:

- il 75% del totale delle spese sostenute per l'approntamento dei locali in cui si effettua la dialisi. Tali spese devono essere debitamente documentate;
- lire 250.000 per ogni mese di emodialisi domiciliare;
- lire 300.000 per ogni mese di emodialisi o dialisi peritoneale.

Nulla è innovato per quanto concerne gli aspetti qui non trattati, così come per le procedure di erogazione o di rendicontazione, nè per quanto concerne la documentazione da presentare, così come riguardo al calcolo della consistenza del nucleo familiare e del reddito da prendere in considerazione ai fini dell'inserimento del "richiedente" nelle "Tasce d'intervento" previste dalla nuova legge.

A chiarimento, tuttavia di quesiti e dubbi interpretativi verbalmente rappresentati nel corso di applicazione della legge 8.5.1985, n°11, si deve ulteriormente precisare che:

- in ordine alla composizione del nucleo familiare, in caso di nefropatico coniugato esso è costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli a carico, compresi, quindi, eventuali figli maggiorenni purchè privi di reddito proprio superiore a L. 4.800.000, in base alla vigente normativa;
- in caso di nefropatico minorenne, il nucleo è costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia, con esclusione, quindi, di eventuali altri fratelli in possesso di redditi propri superiori a L. 4.800.000;
- ai fini del calcolo del reddito non devono essere prese in considerazione nè le rendite assicurative INAIL, nè le pensioni d'invalidità civile, nè i relativi assegni di accompagnamento, se concessi.

L'attuazione della legge presuppone, come sopra accennato, un'accurata ricognizione degli impegni di spesa che essa comporta, mediante la rilevazione degli elementi in possesso dei Comuni sulla base della riconsiderazione delle condizioni soggettive e familiari dei nefropatici.

Le segnalazioni che perverranno con cortese urgenza da parte delle SS.LL. offriranno un quadro preciso ed aggiornato, finalizzato ai dovuti accreditamenti.

La ricognizione della spesa prevista dovrà riguardare, separatamente, i vari titoli di intervento, così come esposti, ai numeri 1); 2) e 3) della presente nota.



Regione Autonoma della Sardegna

E' evidente l'urgenza di quanto richiesto per poter poi soddisfare la legittima attesa dei cittadini interessati alle provvidenze in parola.

Si attende cortese, sollecito riscontro.

L'ASSRESSORE
- Avv. Giulio Steri -



VL/pd
rif.5/28

kg.